



COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI
(Prov. di Cremona)

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 6 dell'8.3.1995
modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 28.2.2003
modificato con deliberazione C.C. n. 15 del 2.3.2007
modificato ed integrato con deliberazione di C.C. N. 25 del 21.6.2007

Art. 1
Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22.2.1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa comunale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2
Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19/9/1982 n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Art. 3
Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4
Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5
Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Fino al 1 gennaio 1996 sono esclusi dalla tassa i locali e le aree dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali fino alla stessa data sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915.

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed

aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonchè al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 50% della tariffa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8
Parti comuni del condominio

1. **Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93.**
Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 8/bis
Aree scoperte

1. **Non sono tassabili le aree scoperte adibite a verde e quelle accessorie e pertinenziali di civili abitazioni e di altri locali.**
Sono invece tassabili per intero le superfici scoperte operative, intendendosi per tali le aree utilizzate nell'ambito dello svolgimento di una attività produttiva e quelle accessorie e pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione tributaria.

Art. 9
Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente Regolamento:

Cat. A - Locali destinati ad abitazione (compresa l'abitazione colonica situata fuori dall'area di raccolta quando nell'area stessa è situata la strada di accesso all'abitazione stessa), autorimesse private

Cat. A1- Case coloniche e case sparse situate fuori dall'area di raccolta

Cat. B - Locali destinati a studi professionali, commerciali, banche, assicurazioni

Cat. C - Uffici pubblici

Cat. D - Locali destinati ad esercizi commerciali e negozi in genere

Cat. E - Locali destinati a stabilimenti industriali od artigianali (magazzini, uffici, sale di esposizione e spogliatoi) con esclusione dei locali ove si producono, di regola, rifiuti speciali nocivi e tossici con inclusione di locali ove si producono rifiuti assimilabili agli urbani.

Cat. F - Autorimesse pubbliche, teatri, cinematografi, Istituti o Collettività, sale da ballo, alberghi, ristoranti, trattorie, bar

Cat. G - Ospedali, case di cura e simili, solo per i rifiuti che siano assimilabili per qualità a quelli urbani, giusta al disposto dell'art. 14 del D.P.R. 915/1982

Cat. H - Istituzioni di natura religiosa, culturale, politico-sindacale, sportiva, caserme, stazioni, scuole di ogni ordine e grado

Cat. I - Aree scoperte, campeggi pubblici e privati, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto, altre aree

private, ove possono prodursi rifiuti, che non costituiscono accessori o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa.

E' in facoltà del Comune ridurre la tassa relativa a quest'ultima categoria, con l'esclusione di soli locali adibiti ad abitazione, fino ad un massimo del 50% nel caso si tratti di attività stagionale.

Art. 10 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

I locali degli uffici municipali nonché quelli destinati ai servizi pubblici comunali.

Gli edifici destinati al culto delle religioni.

I locali destinati a sedi di centri sociali o di gruppi di volontariato operanti nel territorio comunale.

Possono essere esonerati dal pagamento della tassa coloro che vivono da soli col solo reddito delle pensioni di guerra, di invalidità civile o della pensione sociale.

Possono essere previste riduzioni sino ad un massimo del 50% della tariffa per gli alloggi che non superino mq. 60 quando abitati al massimo da due persone con pensione minima.

L'esonero o la riduzione deve essere richiesto per iscritto al Comune e decorre dal primo giorno del semestre solare successivo a quello della presentazione della domanda.

L'esonero o la riduzione cessa di essere accordato a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui sono mutate le condizioni o le situazioni che l'avevano determinato.

Art. 11 Riduzioni

1. soppresso

2. soppresso

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottotitolata nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante: 30%;

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%

c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;

- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;
 - f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2 del D.Lgs. 507/1993: 30%.
4. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. **Per occupazione temporanea si intende quella che comporta l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.**
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale:
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato del timbro postale.

Art. 14

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio od il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15 Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce od acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 16 Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981 e successive modificazioni.

Art. 17 Accertamento, riscossione e contenzioso

1. La riscossione avviene mediante gestione diretta con incasso presso la Tesoreria Comunale, o in alternativa mediante c/c postale. Le modalità per la gestione delle riscossioni sono così stabilite:

2. Ai sensi art. 68, terzo comma, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 il Regolamento, esecutivo a norma di legge, è trasmesso entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

Art. 20

Rinvio

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative nonché al Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento.
2. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si intendono automaticamente acquisite.